

COMUNE DI RACCUJA

STATUTO

Suppl. straordinario n: 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I)' N. 27 del 4-6-1994

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I

La, comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti

Art. 1

La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2

L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3

Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti ed, in particolare, determina:

- 1) l'organizzazione dell'ente;
- 2) le attribuzioni degli organi;
- 3) l'ordinamento degli uffici e dei -servizi;
- 4) forme di collaborazione tra Comune e Provincia;
- 5) le forme di partecipazione popolare e di tutela dei diritti del cittadino;
- 6) le modalità per l'accesso agli atti del Comune e per la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
- 7) l'esercizio del diritto di udienza;
- 8) le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 43 è ammessa l'iniziativa da parte di un quinto dei cittadini elettori per proporre modificazione allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art: 44 e seguenti, nonché la disciplina che regola la procedura e la

maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.

La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.

L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista della legge.

Art. 4

Finalità

L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di provenienza geografica, di lingua, di religione.

L'azione comunale si rivolge, nell'ambito delle disposizioni di legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con il Comune.

Nell'esercizio delle proprie funzioni: il Comune:

- riconosce la centralità della persona, e della sua dignità, la valorizzazione attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo;

- riconosce e tutela la famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana;

- cura gli interessi della comunità e ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso una razionale politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, il sostegno del lavoro e delle attività produttive, la predisposizione di efficienti ed

efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari;

- promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli;

- tutela la salute attraverso le istituzioni socio-sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti organi di gestione e di controllo politico-amministrativo;

- promuove la cultura anche valorizzando la tradizione e il costume locale, interessando rapporti di collaborazione con enti e istituzioni culturali.

In conformità dell'art. 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti, della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1 ° Obiettivi politico-territoriali ed economici

Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del: suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale nel settore delle attività turistiche, industriali; artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

2° Obiettivi politico-sociali

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.

Riconosce la specificità della gestione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove inoltre iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.

3° Obiettivi politico-culturali ed educativi

Attua programmi pedagogico-didattici per le scuole comunali dell'infanzia tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento.

Predisporre progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.

Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che-perla loro articolazione e natura, non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.

Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti

Art. 5

I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
- b) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
- c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti sono adottati, nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

L'iniziativa spetta al sindaco, alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.

Capo II

Gli elementi costitutivi

Art. 6

Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.

Lesercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.

La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici.

Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.

Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri distintivi.

Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso..

In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.

Esercita funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 7

Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 25,06 e confina con i Comuni di Sinagra, S. Angelo di Brolo, S. Piero Patti, Floresta, Montalbano Elicona e Ucria.

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: S. Nicolò, Zappa, Fossochiodo, Fondachello, Buculica, Batiola, Campo Melia.

La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare ai sensi del successivo art. 47.

La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi collegiali.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previo provvedimento motivato del sindaco e, per il consiglio, debitamente pubblicizzato.

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio.

Art. 8

Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito: di rosso, al leone d'oro, impugnante con le zampe anteriori la mazza d'argento, manicata, di nero, capovolta. Ornamenti esteriori da Comune.

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone costituito da: drappo partito di bianco e di nero riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Raccuja.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Detta insegna deve essere accompagnata dal sindaco o da un assessore o da un consigliere appositamente delegati e scortata dagli agenti di polizia municipale.

L'uso e la riproduzione di tali simboli da parte di terzi sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE.

Capo III

Organi del Comune

Art. 9

Gli organi elettivi del Comune

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.

Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo- politico-amministrativo.

Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale.

Art. 10

Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

La qualità di consiglieri si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure in caso di surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.

Art. 11

Competenze del consiglio

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:

1) Atti istituzionali:

a) statuto;

b) costituzione e modifica di forme associative;

c) convenzione fra comuni e quelle fra Comune e Provincia;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di partecipazione;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

f) promozione della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco secondo le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale n. 7/92;

g) valutazioni sulla composizione della giunta municipale e sulla revoca di uno o più assessori;

2) atti di normazione:

a) regolamenti, ordinamento degli uffici;

b) piante organiche e relative variazioni;

3) atti di programmazione e di indirizzo:

a) programmi;

b) relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari;

c) programmi di opere pubbliche;

d) piani territoriali e urbanistici;

e) programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe e pareri da renderne nelle dette materie;

f) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

4) atti di gestione:

a) assunzione diretta dei pubblici servizi;

b) costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

c) concessione di pubblici servizi;

d) partecipazione dell'ente a società di capitali;

e) affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

I provvedimenti relativi agli atti di gestione possono essere adottati dal sindaco se il consiglio comunale non provveda entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno;

5) atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio:

a) bilanci annuali e pluriennali;

b) variazione di bilancio e storni di fondi;

c) conti consuntivi;

d) istituzione e ordinamento dei tributi;

e) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e di servizi;

f) contrazione di mutui e di emissione di prestiti obbligazionari;

g) spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi con l'esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

h) autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o pubbliche forniture.

Le deliberazioni riguardanti gli atti sopra elencati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art.12

Norme di funzionamento del consiglio

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.

Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

Il consiglio elegge altresì un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il consiglio è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente.

Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

La prima convocazione del consiglio, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge n. 7/92, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

Il presidente del consiglio presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri.

La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità locali, sui meriti e demeriti e sulle capacità delle stesse.

Art.13 13

Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

L'indennità spettante a ciascun consigliere è stabilita dalla legge.

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato.

Le modalità e le forme di esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, unitamente ad un quinto dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.

E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o l'opportunità.

Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio attraverso il suo presidente che le comunica al consiglio nella prima seduta utile per le determinazioni conseguenti.

Dette dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

La decadenza della carica di consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell'O.R.EE.LL.

Art.14

Convocazione e sedute del consiglio comunale

L'avviso di convocazione, disposto dal presidente, va notificato e pubblicato all'albo pretorio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza, deve contenere l'argomento da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Il consiglio può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione.

Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.

La seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, con l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) il sindaco e gli assessori eventualmente intervenuti; gli stessi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno; nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi di cui all'art. 12, u.c., in tal caso anche la votazione è segreta oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.

Art.15

Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Il consiglio viene, altresì, sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, dal quale si prescinde se non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, per le seguenti cause:

1) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

2) mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;

3) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Il consiglio inadempiente, per come sopra, rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.

Il consiglio decade:

1) nel caso di fusione di due o più comuni;

2) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;

3) nel caso in cui per dimissione o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza che ne sia stata possibile la sostituzione mediante surroga.

I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall'art. 55 del vigente O.A.EE.LL., approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.

Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.

Art.

Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipazione, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.

Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono provvedere ad udienze conoscitive.

Art. 17

Commissioni consiliari speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 18

Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

Il regolamento interno di cui al precedente comma 1° dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferma dei capi-gruppo;
- b) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
- c) la convocazione del consiglio comunale;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazioni, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e, capogruppo di ciascuna lista, il consigliere non componente della giunta che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

Art. 19

La giunta municipale - Ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.

La nomina della giunta, la sua durata in carica, il numero degli assessori e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento in presenza del segretario comunale, che redige il relativo processo verbale secondo la formula stabilita per i consiglieri.

Chi si rifiuta, decade dalla carica e la decadenza è dichiarata dal sindaco.

Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente.

Fino alla prima elezione del sindaco a suffragio popolare la giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili di settore; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 20

Composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio ed alla carica di sindaco.

Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.

La durata della giunta è fissata in quattro anni:

La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

Gli assessori e i consiglieri non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio per incarichi- in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere.

Il consigliere che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione un componente della giunta più anziano di età.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate attribuzioni.

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.

In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli atti di cui sopra sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 21

Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

L'attività della giunta è collegiale.

Il sindaco può delegare alcuni rami dell'amministrazione comunale agli assessori.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro assessori.

Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio le deleghe conferite ed ogni successiva modifica alle stesse.

Le deleghe possono essere modificate e/o ritirate dal sindaco con apposito provvedimento.

Fino alla prima elezione del sindaco a suffragio popolare la giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino per legge nelle competenze del sindaco e del segretario comunale e dei responsabili di settore.

Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.

La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

La giunta non può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di esclusiva competenza del consiglio.

Art. 22

Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al responsabile del settore interessato ed al responsabile del settore ragioneria, nonché al segretario comunale sotto il profilo della legittimità.

I pareri sono obbligatori e come tali sono inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.

Nell'ipotesi che un settore non faccia capo ad un responsabile, o in assenza di questo, il parere è espresso dal segretario comunale che potrà avvalersi di una relazione predisposta dall'ufficio interessato.

Art. 23

Sindaco - Attribuzioni

Per l'elezione del sindaco si rinvia a quanto previsto dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992; i casi di incompatibilità, ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

Il sindaco rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede all'esecuzione degli atti.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Ai sensi dell'art. 13, legge regionale n. 7/92 il sindaco eletto a suffragio universale compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori o consiglieri, delega che, comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Stipula i contratti del Comune in mancanza di dirigenti.

Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale, del Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale. In qualità di ufficiale del Governo, il sindaco, in caso di assenza o di impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.

Il sindaco può delegare le sue funzioni nelle frazioni, secondo le modalità e forme previste dall'art. 70 dell'O.R.EE.LL.

Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Può richiedere la convocazione del consiglio.

Deve prendere parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto o delegare un assessore.

Può conferire incarichi ad esperti estranei all'amministrazione con le modalità dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Può presentare proposte di discussione di argomenti al consiglio.

Deve presentare al consiglio ogni sei mesi la relazione sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

Art. 24

Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.

Quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 25

Vice sindaco

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità; in mancanza di assessori, il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 26

Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano, l'assessore indicato nel documento programmatico più anziano di età.

Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di contemporanea assenza o impedimento degli stessi.

In caso di assenza o di impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.

Art. 27

Obbligo di astensione

Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti, devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale.

Capo IV

Organi burocratici e organizzazioni degli uffici e del personale

Art. 28

Il segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore, coordinandone l'attività per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità del risultato.

Art. 29

Attribuzione del segretario

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.

Cura l'attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzione attivando i responsabili di settore tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.

Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni.

Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Convoca e presiede la conferenza dei responsabili di settore e la conferenza di programma.

Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo.

Riceve l'atto di dimissione del sindaco.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Il segretario comunale svolge funzioni di presidente delle commissioni per gare informali, gare per gli appalti di opere pubbliche e per l'alienazione e forniture di beni e servizi.

Assume la responsabilità della procedura relativa alle gare, fermo restando la responsabilità della correttezza delle procedure da parte dei responsabili dei settori interessati.

La redazione del verbale di gara è assicurata dai dipendenti dei competenti uffici aventi qualifica idonea secondo gli accordi contrattuali.

Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenza gestionale per questi atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi nonché per quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

In particolare, il segretario comunale adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- h) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ed esso preposto;
- g) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminate per legge o per regolamento;
- h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;
- i) approvazione del ruolo dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali previa approvazione del programma da parte della giunta municipale;
- l) svolge le funzioni di ufficiale rogante;
- m) autorizzazione dell'emissione, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- n) adozione dei provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
- o) attivazione del potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari.

Sollewa contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni di richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 30

Vice segretario

Anche se la figura del vice segretario non è prevista direttamente nell'ordinamento dei servizi e del personale, in caso di vacanza, assenza o impedimento, la giunta può incaricare allo svolgimento di funzioni vicarie ed ausiliarie del segretario comunale un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza, o titolo equipollente del ruolo amministrativo, scelto per provati requisiti e capacità professionali come da disciplina del regolamento organico.

Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario comunale esprimendo anche il parere sotto il profilo di legittimità, in ordine alle proposte di deliberazioni trattate nella seduta in cui lo stesso sostituisce il segretario titolare.

Art. 31

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'ordinamento degli uffici è riservato alla potestà regolamentare del consiglio e si articola, in settori cui è preposto un responsabile individuato nella figura professionale apicale.

Ad ogni responsabile deve essere garantita autonomia funzionale ed organizzativa nella direzione degli uffici sottordinati, in relazione ai compiti assegnati.

La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità in funzione delle esigenze organizzative del Comune.

Art. 32

Personale.

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina, istituita a norma del 10° comma dell'art. 51 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91;
- f) trattamento economico;
- g) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.

Art. 33

Ruolo dei responsabili di settore

I responsabili di settore organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal vigente regolamento organico del personale.

Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la regolarità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

E' attribuita ai responsabili di settore responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

I poteri di indirizzo e di controllo di cui al presente comma spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di settore.

Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i responsabili di settore che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

I responsabili di settore predispongono proposte di atti deliberativi da sottoporre all'amministrazione e ne assicurano l'esecuzione.

I responsabili di settore rispondono in via amministrativa, economica e contabile dei pareri espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta.

Il regolamento comunale può prevedere la divisione dei settori in più unità organizzative.

Art.

34

Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

La giunta può conferire incarichi di direzione delle aree funzionali a tempo determinato non superiore a tre anni, tra i responsabili di settore alle dipendenze del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento organico del personale.

Detto incarico potrà essere rinnovato con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile di settore in rapporto agli obiettivi e ai programmi dell'amministrazione.

La giunta può revocare l'incarico prima della scadenza del termine, quando ritenga che il livello dei risultati conseguiti dal responsabile di settore risulti inadeguato.

Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.

La giunta può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile di settore o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti chiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il contratto ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

La giunta può, altresì, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

Art. 35

Pareri del segretario e dei responsabili di settore

Oltre alle attribuzioni, competenze e responsabilità del segretario comunale riportate all'art. 29, lo stesso deve esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio un parere sotto il profilo di legittimità, che va inserito nella deliberazione.

Detto parere, classificabile tra gli atti preparatori del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante.

Nell'ipotesi di pareri negativi del segretario comunale e/o del responsabile del settore, l'organo deliberante che assume la decisione di adottare l'atto, deve motivare le ragioni per le quali l'organo dell'ente ha ritenuto di discostarsi.

Nella fattispecie che l'ente non abbia responsabili dei settori od in assenza di questi, compete al segretario comunale esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità tecnica e contabile.

Nell'ipotesi precedente il segretario comunale potrà avvalersi di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio interessato.

Per la responsabilità di settore si rinvia all'art. 33.

I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del lavoro e delle attività dell'ufficio, sono contestati con atti scritti dal sindaco, quale, qualora non ritenga valide le giustificazioni adottate, propone alla giunta l'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento.

Art. 36

Conferenza dei responsabili di settore e conferenza di programma

La conferenza dei responsabili di settore è presieduta dal segretario comunale.

La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

La conferenza dei responsabili di settore tiene le sue riunioni almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il segretario comunale ne constati la necessità.

Per coordinare l'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più settori, il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate, dagli organi collegiali del Comune.

Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretario al sindaco.

Capo V

Procedimento amministrativo diritto di accesso

Art. 37

Attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati e sulle richieste di accesso ai documenti nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Titolo III

SERVIZI

Capo VI

Servizi pubblici comunali

Art. 38

Forme di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- 1) in economia, in relazione alle dimensioni e/o alle caratteristiche del servizio;
- 2) in concessioni a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Il consiglio, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine, all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 39

Gestione in economia.

Il Comune gestisce in economia i servizi che per dimensioni e/o caratteristiche rendono opportuna tale forma di gestione.

Con apposito regolamento il consiglio stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficacia di gestione di tali servizi.

Art. 40

La concessione a terzi

Il consiglio, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 41

I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.

I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convocazione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.

La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Il consiglio deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.

Art. 42

Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione del singolo intervento.

Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.

L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio, entro trenta giorni a pena di decadenza.

La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della

Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Titolo IV
Istituti di partecipazione

Capo VII
Partecipazione popolare

Art. 43
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento; l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune valorizza c/o promuove:

- a) forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione locale;
 - b) forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici.
- Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 44
Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato.

La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione e sottoscritto da uno o più cittadini anche facenti parte di associazioni e organismi vari.

Art. 45
Azione popolare, diritto di accesso
e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge regionale n. 241/90 e la legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti [interessati](#) la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, di cui alla lett. d) dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 392, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia, di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dalle leggi.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, previa regolamentazione.

Art. 46

Istanze - Petizioni - Proposte

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte di cittadini singoli o associati, di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le proposte devono essere avanzate da un numero di cittadini non inferiore a 30.

La risposta a tali richieste viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni con le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

Capo VIII

Associazionismo e partecipazione

Art. 47

Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in

merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli

organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazioni del consiglio, che fissano il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.

Il consiglio fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48

Referendum propositivo.

E' ammesso il referendum propositivo quando il 20% dei cittadini, o un terzo del consiglio comunale, ne facciano richiesta.

Il testo da proporre all'elettore deve essere formulato in maniera chiara ed univoca.

Art. 49

Effetti del referendum

Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo IX

Il difensore civico

Art. 50

Istituzione dell'ufficio- del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, carenze e ritardi dell'azione amministrativa

I cittadini portatori di interessi pubblici e privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni

o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

L'ufficio tutela ed informazione del cittadino, ha il compito di ricevere, da parte dei cittadini singoli o associati, la richiesta di intervento del difensore civico.

L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire altri istituti collaborativi ed altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.

Art. 51

Nomina

Il difensore civico nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini che siano residenti in questo Comune da non meno di cinque anni consecutivi e forniti almeno del diploma di scuola media superiore.

Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 40 anni ne superiore ai 70;
- b) adeguata competenza giuridico-amministrativa;
- c) specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

La proposta di candidatura deve, a pena di inammissibilità:

- 1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
- 2) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- 3) contenere l'indicazione del diploma di scuola media superiore posseduto, del curriculum professionale, dell'occupazione abituale e l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente.

La votazione del candidato si svolge a scrutinio segreto e ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è riaperta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il difensore civico, che dura in carica quattro anni, è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 52

Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:

- 1) chi esercita qualsiasi attività di lavoro dipendente, autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- 2) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità soprariportata.

La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di uno dei consiglieri comunali.

Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze o gravi e ripetute violazioni di legge dal consiglio con deliberazione motivata

Art. 53

Funzioni

Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonea locale messa a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e informazioni, di cui al precedente art. 46, ed ha le seguenti prerogative:

- 1) risponde alle petizioni di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
- 2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto di ufficio;
- 3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e con i dipendenti del Comune;
- 4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco e all'assessore, competente per materia;
- 5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze e o in caso di ritardo invita detti organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento.

Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 54

Rimborso spese

La carica di difensore civico è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.

Art. 55

Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.

Capo X

Tutela dei portatori di handicaps

Art. 56

Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Un apposito settore coordina gli interventi sociali a favore delle persone handicappate e promuove attività educative e del tempo libero.

Il settore assicura i rapporti con gli utenti fornendo la necessaria assistenza amministrativa e di sostegno per superare lo stato di emarginazione e di esclusione sociale delle persone handicappate.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE

Capo XI

La programmazione finanziaria

Art. 57

La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la reazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione, per l'anno successivo è deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore ragioneria.

Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del settore ragioneria e dal segretario comunale.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 58

La programmazione delle opere pubbliche
e degli interventi

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.

Art. 59

Delibera a contrarre e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con precisione:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Capo XII

Il patrimonio comunale

Art. 60

I beni comunali.

Il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del settore ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali possono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimenti per testamento, da riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 61

La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i dipendenti comunali, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Capo XIII

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art: 62

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 63.

Il revisore svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.

La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere dal Comune;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio.

Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 63

Revisore dei conti

Il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89, scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire un'efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 62.

Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Per il trattamento economico, il numero degli incarichi e i divieti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE:

Capo XIV.

statuto

Art. 64

Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 65

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle leggi, ed in particolare alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, alle leggi regionali n. 10/91 e n. 7/92, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.

Art. 66

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministro dell'interno.

Art. 67

Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.

Approvato con delibera consiliare n. 36 del 31 luglio 1993, riscontrata legittima dal [CO.RE.CO.](#), sezione centrale di Palermo nella seduta del 28 ottobre 1993 con decisione n. 4482/3992. L'integrazione dello statuto richiesta dal CO.RE.CO. è stata approvata nella seduta del consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 1994. (94.14.1184)